COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817);

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (387);

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI Spa (1207) 3

PAG.

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13

CERRINA FERONI GIAN LUCA 6, 7, 8, 11

GRASSUCCI LELIO 4, 5, 12

MARTINAT UGO 11

NUCARA FRANCESCO 3, 4

PICCHETTI SANTINO 4, 6, 8

SACCONI MAURIZIO 11

VISCARDI MICHELE, *Relatore* . . . 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

ZITO SISINIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Borghini, Merloni e Righi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ricotti, Ravasio e Carrus.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817); e delle proposte di legge Macciotta ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (387); Napoli ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI Spa (1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Macciotta ed altri: « Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi »; Napoli ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI Spa ».

Ricordo che nella seduta del 19 giugno scorso, dopo aver accantonato l'articolo 2 per chiedere il parere alla I Commissione affari costituzionali sull'emendamento 2. 9, avevamo sospeso l'esame del provvedimento per consentire un approfondimento degli emendamenti presentati.

Il parere richiesto non è ancora pervenuto. Possiamo comunque proseguire l'esame dell'articolo 2.

Gli onorevoli Nucara e Pellicanò hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Il versamento degli aumenti del capitale sociale da parte degli azionisti IMI, IRI, ENI, EFIM è subordinato alla verifica a cura dello stesso azionariato dell'effettivo fabbisogno finanziario, in relazione al programma di attività e alla previsione finanziaria di cui al primo comma dell'articolo 1. A tal fine detta previsione deve distinguere i fabbisogni finanziari in: investimenti fissi, scorte, rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dei prestiti a sua volta effettuati dalla GEPI a favore delle proprie consociate, nonché al netto delle eventuali altre fonti finanziarie.

Contestualmente gli azionisti IMI, IRI, ENI, EFIM sono tenuti a verificare il rispetto del programma finanziario dell'anno precedente.

2. 0. 1.

FRANCESCO NUCARA. Attraverso questo articolo aggiuntivo intendiamo attuare una gestione della GEPI che abbia il massimo della trasparenza, considerato che in tale gestione vi sono determinate cose non completamente chiare.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Sono contrario all'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Nucara e Pellicanò.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il mio parere su questo articolo aggiuntivo è contrario. Comunque, vorrei chiedere ai presentatori di ritirarlo in quanto esso illustra una situazione che in realtà esiste ma che creerebbe dei problemi di coerenza se venisse esplicitata nel testo del provvedimento. Questo perché il provvedimento stabilisce che siano gli organi politici ed il CIPE a dare direttive alla GEPI.

FRANCESCO NUCARA. Insistiamo per la votazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nucara e Pellicanò 2. 0. 1.

(*È respinto*).

Ricordo che l'emendamento 2. 9 è stato inoltrato alla I Commissione per il parere.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Ritengo che la sostanza dell'emendamento proposto non sia distante dal testo unificato al nostro esame. Mi permetto, quindi, di avanzare una proposta che credo colga il senso dell'emendamento 2. 9 senza stravolgere il testo al nostro esame.

Potremmo lasciare immutato l'attuale comma sesto dell'articolo 2 e modificare il comma settimo, integrando poi il testo con un ulteriore comma corrispondente al punto 7 dell'emendamento 2. 9.

Quest'ultimo comma rappresenta una garanzia ed una tutela per il patrimonio pubblico, tendendo alla salvaguardia del valore delle aziende in cui è presente la GEPI.

Con queste modifiche il gruppo comunista potrebbe avere elementi di valutazione tali da consentirci di superare le difficoltà incontrate sull'articolo 2.

SANTINO PICCHETTI. Siamo d'accordo con la proposta del relatore.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con le affermazioni dell'onorevole Viscardi.

Siamo in presenza di un disegno di legge e di alcune proposte di legge su cui certamente ci sono motivi di divisione. Tali provvedimenti però esigono che si faccia il massimo sforzo per arrivare ad un accordo; d'altronde i punti di vista di partenza non sono poi così distanti.

Alla luce di quanto si è detto poc'anzi, auspico che il gruppo comunista riveda la propria posizione per giungere ad una diversa formulazione dell'emendamento al quinto comma dell'articolo 2, anche perché, lo ricordo ancora una volta, le organizzazioni sindacali sono coinvolte nei programmi GEPI da un altro articolo del provvedimento.

LELIO GRASSUCCI. A nome del gruppo comunista, mi riservo di valutare nel corso della seduta l'opportunità di ritirare l'emendamento 2. 9.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato i seguenti emendamenti 2. 10 e 2. 11:

Sostituire il comma 7 dell'articolo 2 con il seguente:

« Nel caso in cui l'obiettivo del risanamento e della cessione non sia valutato conseguibile nel termine dei 5 anni, la GEPI dovrà sottoporre sei mesi prima della scadenza una propria valutazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sottoporrà al CIPI i provvedimenti da adottare ivi compresa una eventuale e motivata proroga che non potrà comunque superare il limite massimo di diciotto mesi ».

2. 10.

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« 8. Quando entro i termini di cui al sesto comma precedente la GEPI Spa non abbia potuto provvedere alla cessione del-

la propria partecipazione e il conto perdite-profitti dell'azienda sia attivo, il CIPI può autorizzare una deroga per il tempo necessario alla collocazione sul mercato delle quote di partecipazione detenute dalla GEPI Spa ».

2. 11.

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 2. 10.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 2. 11.

(*È approvato*).

Ricordo ai colleghi che non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 2, essendo stato accantonato l'esame dello emendamento 2. 9 in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Funzioni statali di indirizzo e direttiva*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina e sottopone al CIPI la relazione di cui all'articolo 1, e formula proposte al CIPI in ordine alle direttive generali da indirizzare alla GEPI Spa in tema di risanamento e sviluppo industriale di cui ai successivi commi e trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività della GEPI Spa.

Il CIPI indirizza alla GEPI Spa direttive di carattere generale da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale. Le direttive del CIPI fissano, tra l'altro, criteri di priorità, i settori per i quali gli interventi dovranno essere esclusi, la dimensione delle aziende nelle quali la GEPI Spa può intervenire.

Il CIPI, in situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza e tenuto conto delle condizioni socio-economiche dell'area interessata, sentite le regioni interessate, può chiamare, anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge, la GEPI Spa a partecipare in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative opportune ad iniziative che consentano la promozione e la individuazione di occasioni di lavoro per il reimpiego dei lavoratori.

Il CIPI, quando in una determinata area caratterizzata dalla presenza di un settore industriale tipico ed essenziale per l'area stessa e di intersse nazionale ritenga che le risorse produttive esistenti localmente possano essere valorizzate e riorganizzate, può chiamare, anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge, la GEPI Spa a promuovere e partecipare in concorso con soggetti pubblici o privati e nelle forme associative opportune ad iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate.

L'onorevole Grassucci ha presentato il seguente emendamento 3. 1:

All'articolo 3, comma 2, dopo la parola: « dimensione », *aggiungere la seguente*: « minima ».

LELIO GRASSUCCI. L'emendamento 3. 1 è talmente chiaro che si illustra da sè.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Borghini e i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente emendamento 3. 2:

All'articolo 3, all'inizio del comma 3, premettere le parole:

« In presenza di crisi aziendali di natura finanziaria, organizzativa e gestionale, giudicate transitorie e superabili, il CIPI

– in deroga ai limiti territoriali di cui al precedente articolo 2, primo comma – può autorizzare la GEPI Spa ad assumere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese o di società costituite per la gestione o il rilievo di imprese, particolarmente rilevanti per il settore di appartenenza e/o per le risorse tecnologiche, professionali e di mercato effettivamente esistenti. Agli interventi di cui sopra la GEPI non può comunque destinare complessivamente risorse superiori al 30 per cento del proprio capitale sociale ».

3. 2.

SANTINO PICCHETTI. L'articolo 3 affronta il punto centrale della riforma della GEPI ed in particolare l'emendamento proposto dal gruppo comunista raccoglie richieste e sollecitazioni avanzate da tutta la federazione unitaria sindacale.

Vorrei ricordare alla Commissione che è stata presentata una proposta di legge, a firma dell'onorevole Tiraboschi, che propone l'intervento della GEPI in aziende del settore metalmeccanico ubicate nella provincia di Ancona, cioè al di fuori della zona propria di intervento della GEPI.

Chiedo al relatore, al rappresentante del Governo ed ai colleghi della maggioranza di spiegare i motivi veri che sono alla base del loro rifiuto alle nostre proposte.

Ci si accusa di non prendere adeguatamente in considerazione gli interventi nel Mezzogiorno. Vorrei far osservare che la attuale discussione si svolge in presenza di un disegno di legge, che sarà presto discusso in aula, che disciplina in modo diverso gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Se leggiamo l'articolo 4 di questa disciplina, possiamo rilevare che la preoccupazione che la GEPI possa indebolire gli interventi nel sud è inesistente, infatti, tale articolo stabilisce che « il Governo ... adotta disposizioni – anche in deroga alla legislazione in materia ». Dobbiamo tener conto dell'esistenza del disegno di legge n. 2857, il quale disciplina in modo organico gli interventi nel Mezzogiorno.

Con il provvedimento al nostro esame, sotto certi aspetti, sembra si voglia fare della GEPI una « finanziaria del sud », ma non possiamo non disporre anche degli interventi per il centro-nord.

Ci sembra che questo emendamento rappresenti un punto politico molto significativo di acquisizione delle nuove esigenze e ciò anche in considerazione della situazione dell'economia nel nostro paese. La differenza tra interventi nel sud nel periodo in cui la GEPI operava in tutto il territorio nazionale e interventi nel sud nel periodo in cui la GEPI operava solo nel sud è talmente irrilevante da non consentire una chiusura su questo emendamento presentato dalla CGIL-CISL-UIL.

Gli interventi della GEPI nel centro-nord devono senz'altro essere limitati e contenuti, ma non certo totalmente esclusi, e ciò per evitare che la stessa GEPI debba intervenire in deroga alle norme vigenti.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'onorevole Picchetti ha illustrato con grande chiarezza il senso dell'emendamento ed anche le critiche in esso contenute. Vorrei invitare i colleghi della maggioranza ad un'ultima riflessione. Un anno e mezzo fa circa il Governo aveva in programma di presentare un disegno di legge relativo ai bacini di crisi, cioè a quelle aree a forte ristrutturazione industriale dislocate nel paese. Quel disegno di legge, per opposizioni, divergenze e riserve all'interno della maggioranza ed anche dell'opposizione, fu poi abbandonato. Tuttavia, proprio in questa Commissione, siamo stati testimoni ed autori della ricostruzione – parziale, sommaria ed indefinita – di una specie di « bacino di crisi ». Pensiamo al prepensionamento in siderurgia, all'estensione del credito in alcune aree, al provvedimento che prevede l'assunzione di cassaintegrati nella pubblica amministrazione in alcune regioni; per la stessa GEPI abbiamo dovuto prevedere, a più riprese, un intervento nelle aree del centro-nord.

Abbiamo qui l'occasione per definire una norma generale sufficientemente garantista nei confronti del Mezzogiorno. Ci

rendiamo conto delle preoccupazioni della democrazia cristiana, ed in particolare dei deputati meridionali, però ripeto che possiamo definire una norma generale che ci consenta successivamente di non intervenire con leggi *ad hoc* ad estendere gli interventi della GEPI in aree del centro-nord.

La situazione di crisi non è cessata e noi possiamo compiere un atto corretto dal punto di vista legislativo ed insieme fortemente garantista.

Con questo emendamento si va dall'organizzazione del CIPI alla partecipazione della GEPI in imprese rilevanti per il settore ed alla riserva di quote per il centro-nord. Crediamo che una resistenza ulteriore su questo punto abbia più una motivazione di ordine ideologico che di ordine tecnico.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 3. 2.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghini 3. 2, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Facchetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Il CIPI può autorizzare la GEPI spa, in via eccezionale, in deroga a quanto stabilito all'articolo 2, primo comma, della presente legge, in presenza di situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza e tenuto conto delle condizioni socio-economiche dell'area interessata, sentite le regioni interessate, ad intervenire, in concorso con soggetti pubblici o privati e nelle forme associative opportune, in imprese industriali che versano in condizioni di crisi temporanea o ad iniziative che consentono la promozione e la individuazione di occasioni di lavoro per il reimpiego dei lavoratori. La partecipazione a queste ultime iniziative dovrà avvenire in forma minoritaria e sempre in via transitoria ».

3. 3.

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 3.

3. 4.

Poiché il proponente non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Cerrina Feroni ed i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sostituire il comma 4 con il seguente:

« Il CIPI, quando in una determinata area caratterizzata dalla presenza di un settore industriale tipico ed essenziale per l'area stessa e di interesse nazionale ritenga che le risorse produttive esistenti localmente possano essere valorizzate e riorganizzate, particolarmente in situazione di crisi o difficoltà delle imprese, tenuto conto proritariamente delle eventuali partecipazioni della GEPI spa in quell'area e valutata positivamente la possibilità da parte della finanziaria di acquisire conoscenze ed esperienze utili al migliore adempimento dei propri fini istituzionali, può chiamare, anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge, la GEPI spa a promuovere e partecipare, in concorso con soggetti pubblici e privati, e nelle forme associative opportune, ad iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate.

La partecipazione della GEPI spa alle iniziative di cui sopra deve essere sempre di minoranza, e non può superare complessivamente il 10 per cento del proprio capitale sociale ».

3. 5.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Invitiamo i colleghi a considerare il senso di questo emendamento. Noi non siamo pre-

giudizialmente contrari ad un intervento della GEPI nelle cosiddette « aree prodotte » anzi riteniamo che la definizione di « distretto industriale » sia giusta; tuttavia ci sembra necessario definire con più precisione quali sono i criteri e l'ambito degli interventi della GEPI. Ci sembra utile definire che le iniziative che offrono assistenza e servizi alle imprese debbano essere rivolte verso le aree in cui vi sono situazioni di crisi o difficoltà e ciò per stabilire una « griglia » minima di intervento, tenuto conto del fatto che la GEPI è già presente in queste aree e che quindi non si tratta di un intervento esterno ma di un intervento che trova già delle motivazioni in quelle realtà, perché ciò sia utile alla stessa GEPI e perché si possa acquisire un patrimonio di conoscenze da trasferire positivamente verso le imprese interessate. Si tratta, praticamente, di inventare un nuovo compito della GEPI senza, peraltro, distoglierla dai suoi fini istituzionali.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 5, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'onorevole Macciotta e i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 3. 0. 1:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e l'IMI possono comandare personale alle loro dipendenze presso la GEPI spa.

L'ENI, l'IRI e l'EFIM, direttamente o tramite loro società, sono altresì autorizzati a stipulare con la GEPI spa contratti, accordi o convenzioni per:

a) la fornitura o subfornitura di prodotti e semilavorati;

b) il trasferimento di tecnologie, conoscenze, servizi;

c) la formazione e la qualificazione del personale.

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono altresì autorizzati a realizzare con la GEPI spa, società e-o accordi aventi per oggetto iniziative che consentano la promozione e l'individuazione di occasioni di lavoro per il reimpiego di lavoratori, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3.

SANTINO PICCHETTI. Il senso di questo articolo aggiuntivo è anch'esso molto chiaro perché tende a far sì che gli azionisti della GEPI siano maggiormente impegnati a creare nuovi strumenti di intervento. Esso, peraltro, risponde a quanto ha scritto il ministro De Michelis nel libro bianco e cioè che vi sia una più attiva collaborazione tra partecipazioni statali e GEPI.

Ci sembra particolarmente importante affermare in questo provvedimento che gli enti di gestione a partecipazione statale siano autorizzati a creare, insieme con la GEPI, nuove occasioni di impiego per i lavoratori.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno prima di tutto perché la sua approvazione creerebbe problemi di subalternità di una società rispetto ad un'altra. Inoltre, il contenuto dell'ultimo comma è più proprio di un ordine del giorno che non di un articolo di legge.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Trattandosi di una norma programmatica, è vero che essa abbia un chiaro significato poli-

tico, anche se al collega non sfugge che esiste una rilevanza diversa tra un principio affermato nel testo di una legge ed in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, esso consente agli enti di gestione a partecipazione statale di realizzare, insieme con la GEPI, società od accordi di *job creation*.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento perché apre una via impropria alle partecipazioni statali dei ruoli di salvataggio e perché potrebbe indurre i sindacati a ritenere di aver fatto qualcosa di nuovo che, invece, è già previsto al terzo comma dell'articolo 2.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Agevolazioni tributarie*).

1. L'attività, il funzionamento e le operazioni della GEPI spa e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad esse inerenti, la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, le garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, le cessioni dei crediti, i suoi rapporti con le società di cui agli articoli 2 e 3 e gli atti contratti e formalità compiuti in attuazione di interventi GEPI spa dalle società di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'adempimento di condizioni richieste dalla GEPI spa anche durante il corso degli interventi medesimi, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari presente e futura ferma restando la disciplina IVA.

2. Gli aumenti di capitale della GEPI spa, gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale, in qualunque forma attuati, delle società di cui al primo comma, nonché le fusioni da esse attuate sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire cinquantamila.

3. Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano al capitale delle società di cui al primo comma si applicano, per i primi quattro esercizi, i benefici fiscali di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

4. Nei confronti delle società di cui agli articoli 2 e 3 non hanno efficacia l'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, gli articoli 66 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e gli articoli 2112 e 2560 del codice civile.

5. Gli onorari notarili per tutti gli atti, contratti e operazioni di cui al primo e secondo comma sono ridotti ad un quarto.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, aggiungere i seguenti commi:

« 6. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1986.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 2.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma decimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

4. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il personale in carico alle società costituite ai sensi delle leggi 29 novembre 1980, n. 784, 27 settembre 1982, n. 684, 5 marzo 1982, n. 63, e 31 maggio 1984, numero 193, assunto e da assumere, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche, per un periodo massimo di 30 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

2. Ai lavoratori di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sino al 31 dicembre 1985 purché fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

3. Ai lavoratori di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Agli oneri derivanti dal secondo e terzo comma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti provvede la Cassa integrazione guadagni con le procedure previste dal quinto e sesto comma della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sino al 31 dicembre 1985.

Ai lavoratori di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Agli oneri derivanti dal primo e secondo comma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti provvede la Cassa integrazione guadagni con le procedure previste dal quinto e sesto comma della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Picchetti ed i deputati comunisti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Per quanto concerne le partecipazioni che attualmente detiene, la GEPI spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica relativa a:

a) le imprese che è possibile collocare sul mercato, con indicazione dei prevedibili tempi di cessione delle partecipazioni;

b) le imprese che è possibile risanare, con indicazione dei tempi prevedibili delle risorse e delle azioni necessarie;

c) le imprese da porre in liquidazione perché ritenute non risanabili e il numero dei lavoratori interessati;

d) le ipotesi di reimpiego in attività sostitutive dei lavoratori assunti in carico per effetto della legge 28 novembre 1981, n. 784, e 27 settembre 1982, n. 684.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei successi-

vi novanta giorni, trasmette al CIPI la relazione con proprio parere, per le necessarie deliberazioni che sono emanate acquisite anche le osservazioni delle regioni interessate e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori.

Il CIPI, nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 3, comma secondo, può dettare disposizioni particolari per le partecipazioni attualmente detenute dalla GEPI spa, ivi compresa l'eventuale ripartizione delle risorse necessarie al risanamento.

In ogni caso l'intervento della GEPI spa non può prolungarsi oltre il termine previsto dal precedente articolo 2.

5. 0. 1.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Mi sembra che con questo articolo aggiuntivo si voglia integrare la legge di alcuni elementi iniziali di gestione da parte del Ministero dell'industria. Vi sono comunque alcuni punti – ad esempio il punto *d*) – che rischiano di appesantire troppo gli obblighi della GEPI senza dare i risultati voluti dai presentatori. Per questi motivi sono contrario all'articolo aggiuntivo.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido quanto detto dal relatore, però comprendo lo spirito dell'articolo aggiuntivo presentato dal gruppo comunista e mi chiedo se non sia il caso di accettare perlomeno l'indicazione di massima in esso contenuta.

MAURIZIO SACCONI. Mi sembra che questo articolo aggiuntivo sollevi il problema delle norme transitorie. Tale problema potrebbe essere risolto con una norma più semplice e meno dettagliata rispetto a quella proposta, oppure con un decreto ministeriale al quale potremmo rinviare le norme di attuazione della presente legge.

UGO MARTINAT. Ritengo che questo articolo aggiuntivo dovrebbe essere snellito ed inserito nel provvedimento.

Se il relatore insisterà nel suo parere contrario, noi voteremo a favore.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Poiché si tratta di una norma transitoria non ho difficoltà ad accettarla.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non siamo contrari ad un riesame di questo testo, chiediamo soltanto che non vengano creati dualismi tra patrimonio pregresso e nuovi interventi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Picchetti ed altri 5. 0. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(*Sostituzione di norme e modifiche di direttive e di indirizzi*).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo II della legge 23 marzo 1971, n. 184, gli articoli 2, settimo comma, e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, sono sostituiti da quanto disposto dalla presente legge.

2. Fino all'emanazione dei nuovi indirizzi e direttive restano valide, compatibilmente con le norme contenute nella presente legge, quelle attualmente in vigore.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Facchetti e Pellicanò hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

La GEPI spa non può destinare alle società cui attualmente partecipa nelle aree

diverse da quelle di cui all'articolo 2, primo comma, risorse finanziarie superiori alle seguenti percentuali di quelle destinate alle stesse società nell'anno 1984:

1985: 80 per cento;

1986: 60 per cento;

1987: 30 per cento.

A partire dal 1° gennaio 1988 non potranno essere destinati altri mezzi finanziari se non per eventuali spese di liquidazione.

6. 0. 1.

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Stanziamento e coperture finanziarie*).

Agli oneri della presente legge per il triennio 1985-1987 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già disponibili, di cui all'articolo 14 della legge finanziaria 1985.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(*Stanziamento e coperture finanziarie*).

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 3 della presente legge provvede la GEPI spa a carico delle proprie dotazioni, quali risultano anche per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma decimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al netto degli oneri per le minori entrate di cui al precedente articolo 4.

7. 1.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che recepisce il parere della Commissione bilancio.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Viscardi 7. 1, sostitutivo dell'intero articolo.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora tornare all'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato.

LELIO GRASSUCCI. Propongo una breve sospensione della seduta per una verifica in merito all'emendamento 2. 9 presentato dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere brevemente la seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2. 9.

LELIO GRASSUCCI. Signor presidente, il gruppo comunista ritiene allo stato dei fatti che sia opportuno mantenere l'emendamento 2. 9, per tre considerazioni. Innanzitutto, ci rendiamo conto delle valutazioni della maggioranza. Il provvedimento al nostro esame è importante e di grosso

rilievo e credo che meriti effettivamente una discussione molto più sciolta e per certi versi molto più impegnata. In secondo luogo, la materia è in fase di evoluzione, anche se le situazioni si vanno stringendo da qualche mese a questa parte. C'è stato anche qualche approdo positivo, anche se poi è stato smentito dalla pratica. Attorno a questo problema è in corso un processo che non si è ancora concluso, ma che sta andando avanti. Si tratta di una materia suscettibile di valutazioni diverse e non conclusive. In terzo luogo, mi pare che nell'ambito della I Commissione affari costituzionali sia sorta una discussione, per la verità non ancora formale, ma c'è da parte di tale Commissione una valutazione positiva sulla rilevanza del problema, che merita effettivamente una discussione abbastanza approfondita.

Ripeto, l'opinione del gruppo comunista è quella di insistere sull'emendamento 2. 9. Invito pertanto tutti i membri della Commissione – il gruppo comunista lo ha già fatto e in tal senso si muoverà anche nella giornata odierna – ad attivarsi perché la I Commissione affari costituzionali giunga al più presto ad una deliberazione circa il parere che abbiamo chiesto. Il gruppo comunista è disponibile per una discussione seria ed approfondita di natura costituzionale e legislativa, che nello stesso tempo faccia compiere dei passi avanti ai princìpi di merito che con lo emendamento abbiamo voluto affermare. Ci auguriamo che anche gli altri colleghi si attivino presso la I Commissione affari costituzionali perché la decisione nel merito possa essere assunta entro la prossima settimana, giungendo alla conclusione dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Grassucci e ricordo che la Commissione non può procedere, in attesa del parere della I Commissione.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Sarebbe opportuno modificare il titolo del provvedimento. A tal proposito, ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo con il seguente: « Nuova disciplina della GEPI SpA ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO